

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA - PALERMO

RICORSO

Del dott. **Marco Martinelli**, nato a Palermo il 19.11.1990, codice fiscale MRT MRC 90S19 G273V, residente a Palermo in Via Ausonia n. 103, rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al presente atto, dagli Avv.ti Girolamo Rubino (C.F. RBN-GLM58P02A089G – PEC: girolamorubino@pec.it – fax 091/8040219) e Giuseppe Impiduglia (C.F. MPDGPP81T10A089A – PEC: giuseppeimpiduglia@pec.it – fax 091/8040204), con domicilio digitale: girolamorubino@pec.it.

CONTRO

L'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale - in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

La Formez Pa Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

- Dell'elenco dei “*candidati idonei dopo la prova scritta*” relativo al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Amministrazione resistente, volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo CPI –SAM (Specialista amministrativo contabile), nella parte in cui non include l'odierno ricorrente (tale elenco è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 22.06.22 – doc. 1);

- Dell'esito della prova scritta del ricorrente (per come pubblicato in data 27.05.22 sull'area personale del portale Formez - Concorsi smart), nella parte in cui al dott. Martinelli è stato attribuito un punteggio (pari a punti 20,85) inferiore a quello minimo (21/30) necessario per il superamento della prova (doc. 2);

- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 23 e n. 24 del questionario somministrato in data 26.05.2022;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.

FATTO

Con bando pubblicato sulla GURS serie speciale concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021, l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) volto al potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia di cui al DDG n. 5039 del 23 dicembre 2021 (doc. 3). Di tali posti ben 119 sono relativi al profilo CPI –SAM (Specialista amministrativo contabile).

Con DDG n. 117 del 21.01.2022 (doc. 4) è stata disposta la modifica del suddetto bando, con proroga dei termini per la presentazione delle relative domande di partecipazione.

L'odierno ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione, ha presentato domanda di partecipazione al suddetto concorso (doc. 5), con riferimento, tra l'altro, al profilo CPI –SAM (Specialista amministrativo contabile).

In data 10 maggio 2022, l'Amministrazione regionale ha pubblicato, con riferimento al suddetto profilo, l'elenco degli ammessi alle prove scritte nel quale il ricorrente risulta inserito (doc. 6).

Con apposito avviso, gli ammessi alle suddette prove scritte relative al profilo CPI –SAM (Specialista amministrativo contabile) sono stati convocati per il 26 maggio alle ore 2022 (doc. 7).

Il dott. Martinelli ha svolto (in data 26.05.22) la prova concorsuale, conseguendo, tuttavia, un punteggio non sufficiente ai fini del superamento della stessa.

In particolare, il ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 20,85 (cfr. doc. 2) a fronte di un punteggio minimo pari a punti 21 e conseguentemente non è stato inserito nell'elenco dei "*candidati idonei dopo la prova scritta*" (pubblicato sul sito istituzionale in data 22.06.22 – doc. 1);

Il mancato superamento della prova è dipeso dalla non corretta valutazione delle risposte fornite dal ricorrente a taluni quesiti i quali, peraltro, risultano ambigui e mal formulati.

Ove, infatti, la P.A. avesse correttamente valutato anche una sola delle risposte fornite dal ricorrente ai quesiti oggi contestati il dott. Martinelli avrebbe conseguito un punteggio utile al superamento della prova scritta e all'inserimento in graduatoria.

Donde il presente atto affidato ai seguenti

MOTIVI

I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MA-

NIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARIÀ DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

Come accennato in punto di fatto, in esito alla prova scritta, al ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a punti 20,85 e, dunque, non sufficiente per il superamento della stessa. Ed infatti, ai sensi dell'art. 7 del bando, *“A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: - risposta esatta: +0,50 punti; - mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti; - risposta errata: -0,15 punti”*. *Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti. La prova si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi). La prova avrà durata di 60 minuti e si svolgerà, con il supporto tecnico di soggetti specializzati, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali”* (doc. 2 allegato al ricorso introduttivo).

Il mancato superamento della prova e la conseguente esclusione dall'elenco degli idonei sono dipesi, tra l'altro, dalla non corretta valutazione delle risposte a due quesiti, segnatamente n. 23 e n. 24.

Ove, infatti, la P.A. avesse correttamente valutato le risposte fornite dal ricorrente a tali quesiti o avesse neutralizzato gli stessi, il dott. Martinelli avrebbe conseguito un punteggio utile al superamento della prova scritta e all'inserimento in graduatoria.

Con riferimento alle suddette domande, appare necessario rilevare che, come è noto, le Amministrazioni godono di ampia discrezionalità nell'individuare le prove e i quesiti da sottoporre ai candidati di un pubblico concorso.

Tuttavia, è necessario che, con riferimento ai quesiti sottoposti, vi sia assoluta *“certezza ed univocità della soluzione”* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591). La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test attendibile e linguisticamente corretto.

Peraltro, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R., Roma, sez. III , 05/11/2019 , n. 12643).

Al riguardo, la giurisprudenza ha rilevato che *“in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca (ovvero, che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta)”* (cfr. Cons. Stato, II, 5 ottobre 2020 n. 5820).

Ed ancora, è stato chiarito che, *“certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, tuttavia non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta* (TAR Napoli sez. V n. 5005/2021, cfr. anche Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).

Fatta tale breve premessa di carattere generale, risulta necessario analizzare nel dettaglio i quesiti contestati e le risposte ad essi fornite dal ricorrente.

QUESITO N. 23

Il quesito contrassegnato con il numero 23, così recita: *"Dati relativi all'orientamento sessuale della persona - Dati biometrici. In base a quanto previsto nel GDPR: a) “i primi (orientamento sessuale) sono dati rientranti in particolari categorie, I secondi (biometrici) sono dati identificativi”. b) “I primi (orientamento sessuale) sono dati identificativi, i secondi (biometrici) sono dati rientranti in particolari categorie”; c) “Sono entrambi dati rientranti in particolari categorie”*.

Il ricorrente ha indicato come risposta corretta la prima tra quelle sopra richiamate (i.e. : *“i primi (orientamento sessuale) sono dati rientranti in particolari categorie, I secondi (biometrici) sono dati identificativi”*).

La Commissione ha, tuttavia, ritenuto corretta l'ultima opzione proposta (i.e.: *“Sono entrambi dati rientranti in particolari categorie”*), conseguentemente decurtando al ricor-

rente un punteggio pari a 0,15 anzichè attribuirgli (per la risposta data) punti 0,50 (cfr. art. 7 del bando).

La valutazione effettuata dalla Commissione è erronea giacchè, come verrà subito appreso chiarito, la risposta fornita dal ricorrente, tenuto conto della sua formulazione, non può ritenersi errata, ma corretta.

Tale assunto risulta confermato dal parere reso dall'avv. Giuseppe M. Cannella, esperto della materia (cfr. doc. 8).

Nel suddetto parere, l'avv. Giuseppe M. Cannella ha rilevato che il *“Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) prevede all’art. 4, par. 1, punto 1, la definizione di «dato personale», quale «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».*

Dalla mera analisi letteraria, appare evidente come tutti i “dati personali” (comuni, particolari, giudiziali) siano dati “identificativi” dell’Interessato. Invero, l’attributo “identificativo” assume la veste di specificazione del “dato personale” in quanto tale, a nulla rilevando che si tratti di dato appartenente a una particolare categoria o meno.

È, difatti, intrinseco alla natura del dato “personale” l’elemento quantomeno dell’identificabilità.

Non appare, dunque, corretto il binomio “dato particolare-dato identificativo” proposto in sede concorsuale, essendo che il GDPR, così come anche ribadito dall’Autorità Garante italiana¹, attribuisce a tutti i dati personali la caratteristica dell’“identificazione o identificabilità”.

Viene, difatti, proposta la sola distinzione tra dati che permettono l’identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. - e i dati che permettono l’identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l’indirizzo IP, il numero di targa).

L’art. 6 del GDPR, rubricato “Liceità del trattamento”, definisce ed elenca, invece, le condizioni di legittimità su cui deve basarsi il trattamento dei dati personali. Recita, invero, il comma 1 «Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni». Accanto all’art. 6, il GDPR prevede l’art. 9 rubricato “Trat-

tamento di categorie particolari di dati personali”, che, in deroga a quanto disposto dal sopracitato articolo, dispone:

1. «È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona».

Al secondo comma dell'articolo in oggetto vengono, invece, specificate le casistiche che consentono di superare il divieto del primo comma, potendo trattare in maniera lecita i dati afferenti alle suddette categorie particolari.

Tale premessa serve per ribadire come le categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del GDPR, comprendono dati personali – e come tali che identificano o rendono identificabile l'Interessato – a cui il Legislatore europeo ha voluto garantire una maggiore tutela.

Ed invero, quanto sin qui asserito è confermato proprio dalla disciplina della categoria di dati biometrici oggetto della prova concorsuale. Invero, l'art. 4, par. 1, GDPR, al punto 14 fornisce la seguente definizione: «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.

Occorre, anzitutto, rilevare che la definizione di “dato biometrico” fornita dalla normativa privacy fa riferimento ai soli dati personali “ottenuti da un trattamento tecnico specifico” “che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.”

Dunque, non tutti i dati personali e, come tali identificativi, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica sono qualificabili come “dati biometrici”.

Al riguardo il considerando (51) del GDPR riporta invero che «il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto quando saranno trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica».

Alla luce di quanto sopra, è, pertanto, possibile affermare che i dati biometrici così come i dati relativi all'orientamento sessuale, presi in considerazione in sede di concorso, es-

sendo dati personali, sono anzitutto dati che consentono l'identificazione di un soggetto, oltre ad essere tutelati in maniera maggiore dall'ordinamento in quanto ritenuti dati cd. "sensibili", ai sensi dell'art. 9 GDPR.

Stante tutto quanto esposto, la domanda costituente il quesito n. 23 della prova sottoposta ai candidati, appare mal posta, in quanto – come ampiamente sopra esplicitato – non esiste alcuna classificazione che contrappone i dati identificativi a quelli particolari.

L'insussistenza della suddetta classificazione comporta, pertanto, che la formulazione del quesito n. 23 debba ritenersi errata, al punto da prevedere come conseguenza una pluralità di risposte non precise.

Devono, difatti, ritenersi corrette entrambe le risposte di cui alla lett. a) e alla lett. c) del quesito oggetto della prova concorsuale.

Invero, l'analisi sin qui effettuata consente di affermare senza alcun dubbio che l'allocuzione "dati identificativi" riportata nel quesito è errata.

Tale errore ha compromesso inevitabilmente una corretta valutazione dell'intero quesito, laddove, il candidato – tenuto conto anche del poco tempo a disposizione – non poteva in maniera corretta escludere né l'una né l'altra risposta"

Dunque, il quesito n. 23 recava due risposte entrambe corrette, e il dott. Martinelli ha fornito una di tali risposte (ossia una risposta corretta)

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come, con riferimento al quesito n. 23, al ricorrente vadano attribuiti ulteriori 0,50 punti (per la risposta corretta) e vada annullata la penalità di 0,15 punti (per la risposta asseritamente errata).

Pertanto, al dott. Martinelli devono essere assegnati, con riferimento a tale quesito, ulteriori punti 0,65 (0,50+0,15).

L'attribuzione di tali punti sarebbe *ex se* sufficiente a consentire al ricorrente di conseguire - con riferimento alla prova scritta – un punteggio pari a **21,50** (20,85+0,65), ossia maggiore a quello (punti 21) necessario per il suo superamento.

In alternativa. il suddetto quesito n. 23 (essendo ambiguo e fuorviante) avrebbe dovuto essere neutralizzato (cfr. TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019).

Ed infatti, come sopra chiarito, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere legittima esclusivamente la prova concorsuale condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da

scegliere, quella indubabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820, cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le domande debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 486). Si rammenti poi che parimenti viziato è il quesito la cui risposta scelta considerata come esatta dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

QUESITO N. 24

Il secondo quesito contestato, contrassegnato con il n. 24, così recita: ***“Quale, tra i seguenti strumenti, è normalmente utilizzato per identificare univocamente il mittente di un messaggio di posta elettronica?”*** a) ***“La Firma Digitale”***; b) ***“L'indirizzo IP da cui è stato inviato il messaggio”***; c) ***“il campo bcc”***.

La ricorrente ha indicato come risposta corretta l'opzione B (i.e. : *“L'indirizzo IP da cui è stato inviato il messaggio”*).

La Commissione ha, tuttavia, ritenuto corretta l'opzione A (i.e. *“La Firma Digitale”*), conseguentemente decurtando al ricorrente un punteggio pari a 0,15 anziché attribuirgli (per la risposta data) punti 0,50 (cfr. art. 7 del bando).

La valutazione effettuata dalla Commissione è erronea giacché, come verrà subito appreso chiarito, la risposta fornita dal ricorrente, tenuto conto della sua formulazione, non può ritenersi errata, ma corretta

Tale assunto risulta confermato dal parere reso dall'ing. Salvatore Daniele Alberti, consulente informatico iscritto all'Albo dei Periti e all'Albo dei CTU del

Tribunale di Palermo nella categoria *“Informatica”* (doc. 9).

Nel suddetto parere, l'ing. Salvatore Daniele Alberti ha rilevato che *“La domanda richiede di conoscere come identificare univocamente il mittente nell'utilizzo normale degli strumenti di posta elettronica. La sua formulazione fa però esclusivamente riferimento al messaggio di posta elettronica e non all'eventuale presenza di allegati.*

Si analizzano le risposte possibili:

la numero 3 è sicuramente da escludere in quanto il campo BCC (Blind Carbon Copy) contiene l'indirizzo di un eventuale “copia per conoscenza” non rilevata ai destinatari del messaggio.

La numero 1 fa riferimento alla firma digitale. Non è specificato però se è la firma digitale apposta ad eventuali allegati, attività comunemente utilizzata, o al messaggio (corpo) di posta elettronica. Si specifica che la firma digitale è solitamente apposta agli allegati eventuali e quasi mai al corpo del messaggio non essendo in pratica standardizzata tale modalità.

La firma digitale, oltre a non essere usata normalmente nei messaggi di posta elettronica, è reperibile solitamente in documenti allegati agli stessi messaggi e verifica quindi la veridicità e appartenenza di questi documenti a prescindere del mittente del messaggio di posta elettronica.

Lo scrivente, nella sua esperienza di utilizzo della posta elettronica da più di 35 anni, non ha mai ricevuto un messaggio il cui corpo viene firmato digitalmente.

La numero 2 fa riferimento all'indirizzo IP da cui è stato inviato il messaggio.

Quando si sospetta la ricezione di messaggi contraffatti, il modo migliore di verificarne la reale identità è quello di leggere le informazioni di autenticazione, una procedura comunemente conosciuta come Autenticazione mail.

Questo tipo di operazione consiste nel rintracciare il reale mittente (indirizzo IP) del messaggio di posta, analizzando gli header dell'email ricevuta.

Gli header di un messaggio di posta sono le intestazioni del messaggio stesso e contengono le informazioni relative alla "vita" dell'email, dal momento in cui viene inviata all'accettazione da parte del server destinatario, oltre alle informazioni che riguardano l'autore del messaggio stesso.

Tali intestazioni sono aggiunte dal Client mittente e da ogni mailserver (server in grado di ricevere e spedire posta elettronica), nel quale transita il messaggio; ad ogni passaggio viene quindi inserito un record sopra al precedente.

Secondo le specifiche RFC Request for Comments: 2822 "Internet Message Format" il mittente viene individuato dal campo "From" che contiene l'indirizzo email di chi invia il messaggio....

Alla domanda così formulata se analizzata da un punto di vista tecnico si attribuisce con buona approssimazione la risposta che più si avvicina alla sua interpretazione usuale ovvero l'indirizzo IP di chi ha inviato il messaggio.

La firma digitale posta nei documenti solitamente allegati al messaggio, tipologia di invio più usuale, consente solo l'attribuzione degli stessi all'autore e non l'identificazione del mittente del messaggio vettore".

Dunque, con riferimento, al predetto quesito la risposta fornita dal dott. Martinelli è da considerarsi esatta.

Al ricorrente, pertanto, avrebbero dovuto essere attribuiti punti 0.50 per la risposta corrente e, contestualmente avrebbe dovuto essere annullata la penalità di 0.15 per la risposta errata.

L'attribuzione di tali punti (0,65) sarebbe *ex se* sufficiente a consentire al ricorrente di conseguire - con riferimento alla prova scritta – un punteggio pari a **21,50** (20,85+0,65), ossia maggiore a quello (punti 21) necessario per il suo superamento.

In alternativa, come sopra rilevato, il suddetto quesito n. 24 (ove ritenuto ambiguo e fuorviante o, comunque, privo di un'unica risposta inequivocabilmente corretta) avrebbe dovuto essere neutralizzato (cfr. TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019).

II) SULLA PROVA DI RESISTENZA

In ordine alla prova di resistenza, si rileva che - nel caso di accoglimento del I motivo di ricorso - il ricorrente, per ciascuno dei due quesiti contestati, conseguirebbe ulteriori 0,65 punti (0,50 relativamente alla risposta fornita e 0,15 per la neutralizzazione della penalità).

L'attribuzione di tali punti – anche con riferimento ad uno solo dei quesiti contestati - consentirebbe alla dott. Martinelli di ottenere un punteggio pari a **21,50** (20,85+0,65), ossia maggiore a quello (punti 21) necessario per il superamento della prova scritta.

Il ricorrente, inoltre, per effetto di tale punteggio, risulterebbe vincitore del concorso, atteso che, attualmente, a fronte di ben 119 posti banditi, sono risultati idonei appena 81 candidati (e sono, conseguentemente, rimasti non assegnati 38 posti).

In alternativa, ove si ritenesse che i due suddetti quesiti vadano annullati per tutti i candidati, la soglia di idoneità andrebbe rideterminata in punti **20,3** (secondo la proporzione 21 sta a 60 come 20,3 sta a 58).

Ove, invece, si ritenesse che vada annullato solo uno dei suddetti questi la soglia di idoneità andrebbe rideterminata in punti **20,65** (secondo la proporzione 21 sta a 60 come 20,65 sta a 59).

In entrambi i casi (ovvero sia nell'ipotesi di annullamento di una domanda sia nel caso di annullamento di entrambe), il ricorrente - che ha ottenuto 20,85 punti - risulterebbe idoneo (e vincitore del concorso).

Per completezza, si rileva come risulterebbe sufficiente la sterilizzazione della penalità (0,15 punti) relativa ad una sola delle domande contestate (nn. 23 e 24) per consentire al

ricorrente (che ha conseguito 20,85 punti) di ottenere un punteggio (21) pari a quello necessario per il superamento della prova scritta.

Si evidenzia, infine, come il ricorrente abbia, ovviamente, interesse a recuperare il maggior numero di punti (relativi ai quesiti contestati) in quanto ciò gli consentirebbe di migliorare il proprio punteggio e la propria posizione in graduatoria ai fini della scelta della sede di servizio.

* * * * *

SUL DANNO

Fermo quanto sopra dedotto in relazione alla sussistenza del *fumus boni iuris*, appare altrettanto palese che, nel caso di specie, ricorrono anche evidenti profili di *periculum in mora* a cui il dott. Martinelli sarebbe esposto in caso di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

Ed infatti, nelle more del giudizio di merito, la P.A.: A) procederebbe ad approvare la graduatoria del concorso (nella quale ovviamente il ricorrente non sarebbe inserito) con il conseguente consolidarsi delle posizioni di terzi; B) assumerebbe in servizio i vincitori della procedura.

Dunque, nelle more del giudizio di merito, l'odierno ricorrente subirebbe, per anni, una irreparabile lesione del diritto, costituzionalmente garantito, ad esplicare la propria personalità attraverso il lavoro.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della proposta domanda cautelare.

Si rileva, peraltro, che dall'accoglimento della domanda cautelare non potrebbe discendere nessun pregiudizio né in capo alla P.A. né in capo agli altri concorrenti atteso che, a fronte di ben 119 posti banditi, sono risultati idonei appena 81 candidati (e sono, conseguentemente, rimasti non assegnati 38 posti).

P.Q.M.

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

In sede cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati con il presente ricorso e adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso (eventualmente fissando, ai sensi dell'art. 55 comma 10, la data della discussione del ricorso nel merito ai fini di una sollecita definizione del giudizio oppure ordinando alla P.A. il riesame della vicenda) ovvero, definire il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento del presente gravame.

Nel merito, comunque, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Ove ritenuto opportuno ai fini del decidere, disporre una consulenza tecnica con riferimento ai suddetti quesiti n. 23 e 24.

Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami a tutti gli eventuali soggetti controinteressati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Ai fini della presente controversia, si dichiara che il valore del contributo unificato da versare è pari ad € 325,00 trattandosi di giudizio in materia di pubblico impiego.

Con salvezza di ogni altro diritto.

Palermo,

Avv. Girolamo Rubino

Girolamo Rubino Firmato digitalmente da
Girolamo Rubino
Data: 2022.06.30 12:28:00 +02'00'

Avv. Giuseppe Impiduglia